

AUSTRIA**Corte costituzionale, sentenza del 9 marzo 2026 (V 243/2025),
sull'illegittimità del divieto di portare i capelli lunghi per i militari di sesso
maschile**

10/04/2026

La Corte costituzionale austriaca (*Verfassungsgerichtshof* – VfGH) ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni regolamentari, contenute in un decreto ministeriale, con cui si faceva divieto soltanto ai militari di sesso maschile di portare i capelli lunghi.

Con l'ordinanza del 22 settembre 2025 (*E 2467/2024*) la Corte costituzionale aveva avviato d'ufficio il giudizio sulla legittimità delle rilevanti disposizioni del decreto ministeriale in questione (il decreto del ministro federale della difesa del 18 dicembre 2017, recante le norme di condotta per i soldati) - giudizio che si è concluso con la pronuncia in epigrafe.

La Corte aveva ritenuto tale questione pregiudiziale ai fini della definizione di un altro giudizio, nel quale doveva essere deciso il ricorso promosso da un ufficiale che si era fatto crescere la chioma e la teneva raccolta "a coda di cavallo", come consentito al personale femminile. Per questo motivo il militare era stato sottoposto a un procedimento disciplinare e gli era stata comminata una sanzione pecuniaria di 3.000 euro. La Corte costituzionale era stata in seguito investita del ricorso promosso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale che aveva rigettato l'impugnativa della sanzione disciplinare¹.

La Corte costituzionale ha innanzitutto dichiarato l'illegittimità delle disposizioni del decreto ministeriale per motivi formali. Le disposizioni del decreto ministeriale non erano infatti state adottate sulla base di una legge e non presentavano natura regolamentare (tanto che non erano state neppure pubblicate sulla gazzetta ufficiale). Esse, tuttavia, avrebbero dovuto essere contenute in una fonte quanto meno regolamentare, atteso che andavano a incidere sulla vita privata delle persone interessate. La Corte ha inoltre scrutinato nel merito le disposizioni del decreto e le ha ritenute in contrasto con gli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU, in quanto lesive del divieto di discriminazione basata sul sesso e del diritto al rispetto della vita privata. Secondo i giudici costituzionali, le regole sull'acconciatura dei capelli dei militari possono in linea di principio risultare funzionali al mantenimento dell'ordine interno e della disciplina dell'esercito, oltre che alla prevenzione di incidenti. Il perseguimento di tali legittimi scopi non rileva tuttavia nel caso di specie, dal momento che non muta al mutare del sesso del militare interessato, cosicché l'obbligo

¹ Cfr. l'art. 144, comma 1, della Legge costituzionale federale: «La Corte costituzionale giudica sui ricorsi contro le sentenze dei giudici amministrativi, nei casi in cui il ricorrente ritenga che la sentenza abbia leso un suo diritto costituzionalmente garantito, ovvero abbia fatto applicazione di un regolamento illegittimo (...)»

per i soli militari di sesso maschile non appare giustificato. L'obbligo di portare i capelli corti discrimina quindi gli uomini e viola di conseguenza l'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 della Convenzione EDU.

La sentenza è disponibile a questo [link](#), il relativo comunicato stampa a questo [link](#).

Edoardo Caterina